

PROBLEMI SUCCESSORI IN TEMA DI ADOZIONE E SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO

Si espone la seguente fattispecie: “Dovendo stipulare un atto di compravendita con relativo mutuo, il titolo di provenienza è costituito da una successione legittima in cui il *de cuius* era fratello dei due eredi. Dal certificato di famiglia storico risulta, tuttavia, che i due fratelli germani erano stati in realtà adottati rispettivamente:

- la sorella, nata il 3 aprile 1961, con decreto del Trib. Minorenni in data 14 giugno 1971;
- il fratello, nato il 24 luglio 1962, con decreto del Trib. Minorenni in data 19 novembre 1971.

Si precisa che la sorella ha aggiunto al proprio il cognome del padre adottivo e che mentre nella istanza di adozione si chiedeva la adozione speciale della minore, nel decreto di adozione nulla è specificato in ordine al tipo di adozione, mentre nella comunicazione di avvenuto deposito in Cancelleria si specifica “adozione ordinaria”. Il fratello, invece, ha sostituito al cognome della famiglia di origine quello del padre adottivo e mentre nella comunicazione di fissazione dell’udienza si parla di “adozione speciale”, null’altro è specificato nel decreto di adozione. Si precisa, inoltre, che i due fratelli hanno accettato tacitamente l’eredità con atto pubblico notarile in data 28 gennaio 2015”.

Si chiede, al riguardo, se e in che limiti sia applicabile alla fattispecie prospettata l’art. 27 L. 4 maggio 1983 n. 184, con conseguente perdita dei diritti successori nei confronti del premorto fratello germano facente parte della famiglia di origine dei due adottati.

L’esame del problema posto risulta particolarmente complesso, dovendo tenersi in considerazione la disciplina dell’adozione nel susseguirsi delle leggi nel tempo.

Limitando l’attenzione all’aspetto qui di interesse, ovverosia il rapporto dell’adottato minore di età rispetto alla famiglia di origine e conseguentemente la spettanza in capo allo stesso dei diritti successori rispetto ai membri di quest’ultima, può osservarsi quanto segue.

Fino al 1967, mancando una specifica disciplina al riguardo, anche ai minori in stato di abbandono si applicava la disciplina sull’adozione allora regolata dal codice civile (cd. adozione ordinaria). In particolare, l’art. 300 c.c. (ancora oggi vigente, sia pure riferito alla adozione dei maggiorenni) stabiliva (e stabilisce) che l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Come evidenziato in dottrina ⁽¹⁾ ed in una precedente nota di questo Ufficio ⁽²⁾, «in forza dell’art. 300 co. 1 c.c. pertanto l’adottato conserva verso i genitori di origine le qualità di legittimario e di successibile legittimo (art. 536 co. 1 e 566 c.c.), nonché ogni altra posizione ereditaria che egli possa vantare per legge sul patrimonio di altri parenti della propria famiglia di origine» ⁽³⁾.

Successivamente, la L. 431/1967 ha introdotto nel codice civile una speciale disciplina per l’adozione dei minori di età (cd. adozione speciale). Essa, limitata tra l’altro, quanto ai presupposti,

ai minori di anni otto, prevedeva, per il profilo che qui interessa, che con l'adozione "cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela" (art. 314/26, comma 2, c.c.).

Si è affermato in dottrina ⁽⁴⁾ che «sotto il profilo dei rapporti tra adottato e sua famiglia originaria la legge sulla adozione sancisce il principio della definitiva e irreversibile rottura di tali rapporti: l'adottato è come se non fosse mai stato generato da quei genitori e conseguentemente né può vantare diritti né può avere doveri nei loro confronti». E ancora «la cessazione dei rapporti tra adottato e famiglia di origine comporta ovviamente anche il venir meno di tutti quei diritti – anche patrimoniali – che si radicavano sul rapporto di filiazione ormai cessato. Il minore conseguentemente non può più ereditare in base al rapporto parentale ormai estinto, anche se ovviamente può conservare quei beni ereditari che sono a lui pervenuti sulla base di una successione aperta prima della pronuncia definitiva di adozione».

Era prevista anche una disciplina transitoria in base alla quale "Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di età previsti per gli adottanti e per gli adottandi dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Codice civile, nonché nei confronti di chi a tale data è già adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del Codice civile" (art. 6 L. 431/1967).

La L. 184/1983 ha poi introdotto la disciplina della adozione legittimante, abrogando le norme sull'adozione speciale e limitando la disciplina codicistica alla adozione dei maggiorenni ⁽⁵⁾. L'art. 27 della citata legge, prevede, in particolare, così confermando quanto già disposto dalla legge del 1967, che "con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali".

Anche in questo caso vi era una disciplina transitoria che consentiva di estendere gli effetti della nuova legge alle adozioni regolate dal codice civile precedentemente disposte. L'art. 79 della L. 184 prevede infatti che "Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento".

Riassumendo, laddove si tratti di adozione ordinaria regolata dal codice civile, l'adottato mantiene i diritti (anche successori) verso i membri della famiglia di origine. Laddove, invece, si tratti di adozione speciale o di adozione legittimante (anche estesa per il tramite del decreto di cui all'art. 79 L. 184/1983 ad una adozione previamente disposta in base al codice civile), l'adottato perde ogni diritto (anche successorio) rispetto alla sua famiglia di sangue.

Così ricostruito il quadro dei diritti successori dell'adottato rispetto alla sua famiglia originaria in funzione della disciplina nel tempo vigente, è possibile esaminare il caso di specie.

Il problema sostanziale consiste nel capire di che tipo di adozione si sia trattato, stante l'assenza di indicazione nei rispettivi decreti e considerando invece la grande rilevanza – come chiarito – della distinzione tra adozione ordinaria da un lato e adozione speciale o legittimante dall'altro.

Non soccorre, al riguardo, la considerazione della Autorità che ha emesso i decreti di adozione. Mentre per l'adozione speciale la competenza è sempre del Tribunale per i minorenni (art. 314/24 c.c.), per l'adozione ordinaria la competenza, originariamente era affidata alla Corte di Appello. La stessa legge 431/1967 ha tuttavia modificato la regola prevedendo la competenza in genere del Tribunale e, nel caso di adottandi minori di età, del Tribunale dei minorenni (art. 3 L. 431/1967).

Poiché nel caso in esame entrambi i fratelli erano all'epoca dell'adozione minori di età la competenza era comunque del Tribunale per i minorenni quale che fosse il tipo di adozione.

Un indizio può invece ravvisarsi nella diversa sorte del cognome dei fratelli. La sorella ha aggiunto al proprio il cognome del padre adottivo. Il fratello, invece, ha sostituito il cognome del genitore adottivo a quello suo originario.

Ora, l'art. 299 c.c., per l'adozione ordinaria, prevede che "l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio". Ciò significa «che vi è l'obbligo di posporre il cognome adottivo a quello originario» ⁽⁶⁾. L'art. 314/26 c.c., per l'adozione speciale, prevedeva invece che "l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome". Il cognome «così assunto dall'adottato, che perde il proprio, può essere trasmesso ai suoi eredi, mentre non può essere trasmesso il cognome di origine» ⁽⁷⁾.

La diversa sorte del cognome lascerebbe intendere, dunque, che la sorella sia stata adottata con adozione ordinaria (come indicato dalla comunicazione di avvenuto deposito in Cancelleria) mentre il fratello con adozione speciale (come indicato nella comunicazione di fissazione dell'udienza).

La giustificazione del diverso trattamento potrebbe individuarsi nella diversa età dei due fratelli. Come anticipato, infatti, l'adozione speciale era riservata solo ai minori di otto anni, con la precisazione della dottrina che la condizione dell'età doveva sussistere non al momento di emissione del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità (né tanto meno del decreto di adozione), bensì al momento di avvio del procedimento ⁽⁸⁾. Potrebbe quindi essere accaduto che, in concreto, mentre era possibile procedere con l'adozione speciale rispetto al fratello più piccolo, non altrettanto era possibile per la sorella più grande per il superamento del limite di età.

In dottrina ⁽⁹⁾, difatti, criticandosi il suddetto limite e auspicandone il superamento (cosa poi avvenuta con la L. 184/1983), si è affermato che «è piuttosto frequente il caso di minori di anni otto, per cui si dichiara lo stato di adottabilità, che hanno fratelli più grandi di tale età in identica situazione di abbandono: in questi casi – data la tassativa disposizione di legge – non è possibile dichiarare l'adottabilità di entrambi i fratelli inserendoli nello stesso nucleo adottivo [...]. L'alternativa che il giudice deve affrontare in questi casi è o quella, estremamente difficile, di convincere la coppia aspirante all'adozione a prendere il più piccolo con adozione speciale e il maggiore con adozione ordinaria – il che crea una situazione di sperequazione tra due fratelli che assumono *status* differenti (uno di figlio legittimo e l'altro di figlio adottivo) e pone non facili problemi sia per superare l'eventuale dissenso del genitore sia principalmente per evitare che il genitore naturale interferisca nel nuovo rapporto adozionale, dato che non gli può essere tenuta celata la famiglia che ha adottato con adozione ordinaria uno dei due fratelli – o quella di rinunciare a dare in adozione il soggetto più piccolo pur potendolo giuridicamente fare, il che porta ad annullare un diritto che l'ordinamento ha riconosciuto».

Se così fosse, dovrebbe concludersi nel senso che solo la sorella, adottata con adozione ordinaria, avrebbe mantenuto i rapporti con la famiglia di origine e, in quanto tale, avrebbe titolo a succedere rispetto al fratello germano premorto. Non così, invece, il fratello più piccolo, il quale, a seguito dell'adozione speciale, ha visto reciso ogni rapporto con la famiglia originaria.

Chiaramente la valutazione in concreto del tipo di adozione sussistente nel caso di specie (nonché della eventuale applicabilità delle discipline transitorie sopra richiamate), fondandosi su elementi di fatto, non compete a questo Ufficio e non può che essere rimessa al notaio.

Marco Bellinvia

-
- 1) G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, A. Ferrucci e C. Ferrentino (a cura di), Milano, 2009, p. 641- 642.
 - 2) Quesito n. 362-2012/C, est. S. Metallo.
 - 3) Cfr. Trib. Bari, 12 novembre 2007, in *Fam. e min.*, 2008, 87: «la successiva adozione dell'attore ex art. 291 ss. c.c., nel testo allora vigente non comportò affatto la perdita dei rapporti (e dei diritti ereditari) verso la famiglia di origine; infatti, si applicò l'abrogata adozione ordinaria di persone minori, che secondo il codice del 1942 comportava l'acquisizione del doppio cognome e la conservazione dei rapporti con la precedente famiglia. Il principio di totale recisione dei rapporti con la precedente famiglia fu infatti introdotto solo con la l. 184/1983, che introdusse la c.d. adozione speciale e che certamente, in forza dei principi generali, non può retroagire nei suoi effetti alla specifica adozione in corso».
 - 4) A. C. Moro, *L'adozione speciale*, Milano, 1976, p. 340-341.
 - 5) Sul rapporto tra adozione speciale e adozione legittimante v. A. Ruotolo, *Diritti successori nell'adozione legittimante*, studio approvato dalla Commissione studi il 15 aprile 1997, in *Studi e materiali*, 1995-1997, 5.2, Milano, 1998, p. 502 ss.
 - 6) E. Protetti, *Filiazione – adozione – adozione speciale*, Art. 231-314/28, in *Comm. teorico-pratico al codice civile*, dir. da V. de Martino, Roma, 1972, p. 429.
 - 7) E. Protetti, *op. cit.*, p. 575.
 - 8) Sul momento in cui può ritenersi avviato il procedimento si rinvia a A. C. Moro, *L'adozione speciale*, cit., p. 116.
 - 9) A. C. Moro, *L'adozione speciale*, cit., p. 118.